

**GIURISPRUDENZA CASA****TABELLE MILLESIMALI,  
QUANDO OCCORRE L'UNANIMITÀ**

“Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civ., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella «diversa convenzione», di cui all'art. 1123, comma 1, cod. civ., rilevando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condòmini”. Sentenza della Cassazione (n. 6735/20, inedita) da condividersi.

a cura dell'Ufficio legale  
della **Confedilizia**

